




IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E  
POLITICHE SOCIALI  
TIZIANO CARRADORI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

**PG.2014. 0262064**

del 14/07/2014



Ai Sindaci dei Comuni della Regione  
Emilia-Romagna

Loro sedi

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità  
Pubblica  
della Regione Emilia-Romagna

Loro sedi

CIRCOLARE N. *12*

**Oggetto: Autorizzazione all'esercizio del servizio di soccorso/trasporto infermi effettuato a mezzo di autoambulanza e automedica.**

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di soccorso/trasporto infermi effettuata a mezzo di autoambulanza ed automedica.

Distinti saluti.

Tiziano Carradori

*SA*  
Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7162  
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it  
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

*SA*  
Stampato in data 14/07/2014 alle 14:28:14



SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA  
IL RESPONSABILE

**EMANUELA BEDESCHI**

DIREZIONE GENERALE SANITÀ E  
POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO PRESIDI OSPEDALIERI  
IL RESPONSABILE

**EUGENIO DI RUSCIO**

CIRCOLARE N. 12/2014

## **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO/TRASPORTO INFERMII EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOAMBULANZA E AUTOMEDICA**

### **DEFINIZIONI**

- a) **L'attività di soccorso/trasporto infermi** viene effettuata sia in situazioni di emergenza-urgenza che, con le sole autoambulanze, per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e/o tra territorio e ospedale e viceversa. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alla Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza".
- b) **Sede organizzativa delle attività sanitarie - Sede di partenza e sosta:** è il luogo in cui è ubicata la sede della direzione sanitaria, dove avviene il rimessaggio dei mezzi, il deposito e la custodia delle attrezzature, dei materiali sanitari e delle divise, nonché dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico-chirurgici e dei farmaci. La sede organizzativa può, essa stessa, essere la sede operativa (postazione) di partenza e sosta delle autoambulanze/automediche immediatamente disponibili per l'emergenza territoriale o per il trasporto non urgente; può essere inoltre articolata in postazioni ubicate in luoghi diversi dalla sede stessa. Ai fini autorizzativi la sede organizzativa deve essere necessariamente presente in Regione Emilia-Romagna e la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune ove è ubicata; per quanto riguarda gli specifici requisiti strutturali, deve essere dotata di un locale per la direzione sanitaria, oltre a quelli specifici e generali indicati alla successiva voce "Postazione".

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527 7453/7454  
fax 051.527 7065

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it  
PEC: segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

- c) **Postazione – Sede di partenza e sosta:** rappresenta la sede operativa di partenza e sosta delle autoambulanze/automediche immediatamente disponibili per l'emergenza territoriale o per il trasporto non urgente intra/interospedaliero e/o tra territorio e ospedale e viceversa che operano in convenzione con il SSR e può non coincidere con l'ubicazione della sede organizzativa. La postazione può essere autorizzata esclusivamente al soggetto cui afferisce la postazione stessa e titolare di un'autorizzazione relativa ad una sede organizzativa ubicata in Emilia-Romagna. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune ove è ubicata la postazione stessa. Le postazioni possono essere realizzate nelle strutture sanitarie pubbliche e private, in specifiche strutture delle organizzazioni di volontariato o di altri soggetti privati, della CRI, oppure in strutture realizzate per la specifica funzione. In una postazione possono operare soggetti diversi da quello titolare dell'autorizzazione della relativa sede organizzativa; tali soggetti devono comunque essere titolari di autorizzazione di una sede organizzativa in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i requisiti strutturali, in ogni postazione, devono essere presenti spazi adeguati per garantire la sosta del personale in attesa del servizio, locale/spazio per deposito materiale pulito, locale/spazio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia, armadio farmaci, servizi igienici, doccia, spogliatoio, luogo per il lavaggio esterno degli automezzi, sanificazione e pulizia interna dei mezzi (luogo che può essere sostituito da un apposito contratto con terzi che effettuano tale attività). Relativamente ai requisiti generali si rinvia a quanto previsto dalla DGR 327/04, ove applicabili (RGAU 5.5, dal punto 8.8 al punto 8.19).

## 1. NORMATIVA

### 1.1 Normativa statale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Innanzitutto si richiama la normativa statale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, tra le quali rientra la materia oggetto della presente circolare, facendo presente che:

- il D.Lgs 502/1992 e ss.mm. ha apportato modificazioni rispetto al quadro normativo previgente in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, in particolare, il D.Lgs 229/99 ha stabilito, agli artt. 8-bis e 8-ter che le strutture che organizzano attività sanitarie, siano esse di natura pubblica o privata, sono soggette ad autorizzazione all'esercizio;

- il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" non ha esplicitamente affrontato il tema riguardante le attività di soccorso/trasporto infermi effettuate a mezzo ambulanza;

- con legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale” - abrogata per la parte “autorizzazione” dalla legge regionale n. 4 del 19 febbraio 2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” - è stato espressamente previsto che la Giunta regionale può stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate da tale D.P.R.

Questa Regione ha fornito indicazioni e criteri applicativi ai Comuni territorialmente competenti, per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di soccorso/trasporto infermi effettuate a mezzo ambulanza con le circolari regionali n. 9 del 16 febbraio 1987, n. 22 del 5 giugno 1989, entrambe emanate in applicazione della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2 “Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato”, successivamente abrogata con la citata legge regionale 34/98, e successive puntualizzazioni con la circolare n. 6 del 31 marzo 1999 e, da ultimo, con circolare 13 del 12 luglio 2002.

A completamento del quadro normativo sopra citato si precisa che, in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 34/1998 e s.m.i., la Giunta Regionale, con propria delibera n. 44 del 26 gennaio 2009, ha individuato i “Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/ trasporto infermi”.

La presente circolare sostituisce le Circolari Assessorili n. 9 del 16 febbraio 1987 e n. 22 del 5 giugno 1989 sopra richiamate e le puntualizzazioni fornite con circolari n. 6/1999 e n. 13/2002.

## **1.2 Normativa tecnica europea e nazionale sull'omologazione e classificazione delle autoambulanze**

Per poter circolare, le autoambulanze e le automediche devono essere omologate e immatricolate secondo la specifica normativa emanata dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, così come sotto indicata.

La materia è attualmente disciplinata in modo specifico dal D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze), dal D.M. 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali), dal D.M. 1 settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze), dalla Norma Europea UNI EN 1789:2010 (EN 1789:2007) relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze, oltre che dal Decreto del Direttore generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione del 5 novembre 1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), dal Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del

29 ottobre 2010 (Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature), nonché da varie Circolari ministeriali, di cui da ultimo, da quella del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 109636 del 21 dicembre 2009.

In relazione a quanto previsto dai D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 e 20 novembre 1997, n. 487 e dal Decreto del Direttore generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione del 5 novembre 1996, le autoambulanze/automediche sono immatricolate secondo la seguente classificazione:

- **tipo A:** autoambulanza di soccorso attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati, nonché per il servizio di pronto soccorso e dotata di specifiche attrezzature di assistenza (D.M. 17 dicembre 1987, n. 553);
- **tipo B:** autoambulanza di trasporto attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza (D.M. 17 dicembre 1987, n. 553);
- **tipo A1:** autoambulanza di soccorso per emergenze speciali, adibita al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti e dotata di particolari attrezzature (D.M. 20 novembre 1997, n. 487);
- **autoveicoli di soccorso avanzato** (autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo – automediche).

Con il Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 29 ottobre 2010 (Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature), le autoambulanze possono essere immatricolate secondo la classificazione prevista dalla Norma Europea UNI EN 1789:2010 (EN 1789:2007).

Sulla base di tale norma, i mezzi destinati al soccorso/trasporto sono classificati nel seguente modo:

- **tipo A** - autoambulanza per il trasporto di pazienti non gravi, diviso in **tipo A1 o A2**, a seconda che possa trasportare solo una o più persone;
- **tipo B** - autoambulanza per il pronto soccorso, per il servizio di emergenza e per il trasporto, il trattamento di base ed il monitoraggio dei pazienti gravi;
- **tipo C** - unità mobile di terapia intensiva, per il trasporto, il trattamento avanzato ed il monitoraggio dei pazienti gravi. Questo mezzo di trasporto viene anche chiamato centro mobile di rianimazione.

## **2. AUTORIZZAZIONE**

### **2.1 Soggetti sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di attività di soccorso/trasporto infermi effettuata a mezzo di autoambulanza e automedica**

A seguito dell'assoggettamento al regime di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie anche per i soggetti aventi natura pubblica, disposto dal citato D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., si precisa che è soggetto ad autorizzazione l'esercizio delle attività di soccorso/trasporto infermi a mezzo di autoambulanza e/o automedica svolto da soggetti pubblici e privati, comprese le Aziende Sanitarie, il Comitato Centrale, i Comitati Regionali, Provinciali e Locali della Croce Rossa italiana, le organizzazioni di volontariato, le ONLUS, le cooperative sociali e le fondazioni.

Non sono sottoposti alla disciplina dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie gli Enti e i Corpi dello Stato quali ad esempio Forze Armate, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, ecc.

### **2.2 Provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività di soccorso/trasporto infermi**

L'autorizzazione ha ad oggetto la gestione del servizio di soccorso/trasporto infermi da parte di un soggetto pubblico o privato ed è rilasciata dal Comune territorialmente competente in relazione all'ubicazione sul territorio regionale della sede organizzativa delle attività sanitarie e delle relative postazioni - sedi di partenza e sosta delle autoambulanze/automediche e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente, che può essere anche diversa.

Si evidenzia che anche il servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 85 del Codice della strada è soggetto all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria qualora il trasporto venga effettuato a mezzo autoambulanza.

Il Comune emette un provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sede organizzativa delle attività sanitarie e delle relative postazioni - sedi di partenza e sosta delle autoambulanze/automediche, comprensivo dell'elenco dei mezzi di soccorso/trasporto infermi, previo parere tecnico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente, come previsto dalla citata legge regionale n. 4/2008.

Si precisa che le singole autoambulanze, pur dovendo essere menzionate nel provvedimento di autorizzazione, non sono soggette a specifica autorizzazione, in quanto l'elencazione delle stesse diventa parte integrante del provvedimento di autorizzazione prima menzionato, rilasciato del Comune territorialmente competente.

Il provvedimento di autorizzazione dovrà riportare, accanto agli estremi identificativi di ogni mezzo, la classificazione delle autoambulanze come specificato al punto 1.2 che precede.

Le modalità attraverso cui procedere all'emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione da parte del Comune sono diversificate a seconda che la tematica riguardi:

- servizi di soccorso/trasporto infermi attivati dalle aziende sanitarie nell'ambito della più complessiva funzione di emergenza-urgenza e di trasporto sanitario protetto;
- servizi di soccorso/trasporto infermi attivati da altri enti pubblici e da enti e organizzazioni aventi natura privata.

Nel primo caso, l'autorizzazione va rilasciata, previo parere tecnico del Dipartimento di Sanità Pubblica circa il possesso dei requisiti di autorizzazione, a nome dell'Azienda sanitaria che ha la responsabilità del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, nel cui ambito afferisce il servizio di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanza o automedica.

Nel secondo caso, l'autorizzazione va posta in capo al soggetto titolare del servizio di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanza e/o automedica, sempre previo parere tecnico del Dipartimento di Sanità Pubblica circa il possesso dei requisiti di autorizzazione, anche in presenza di un eventuale rapporto contrattuale con le Aziende sanitarie.

Si sottolinea che i provvedimenti autorizzativi adottati in data antecedente a quella della presente circolare conservano la loro validità.

Il presente provvedimento si applica esclusivamente ai mezzi di soccorso/trasporto infermi indicati al precedente punto 1.2.

### **2.3 Casi comportanti la modifica del provvedimento di autorizzazione o l'adozione di una presa d'atto.**

Le modifiche riguardanti la sostituzione del Direttore sanitario, la sostituzione o l'integrazione di autoambulanze e di auto mediche di nuova immatricolazione, la variazione del legale rappresentante e/o della ragione sociale del soggetto gestore, non implicando valutazioni di merito e/o riscontri oggettivi, ma semplici prese d'atto, possono rientrare tra i provvedimenti assumibili dal Comune territorialmente competente, senza particolari preventive formalità procedurali da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente competente. Tali variazioni vanno comunicate al Comune per l'adozione di una presa d'atto ai sensi della Circolare regionale n. 6 del 23 giugno 2006 recante "D.G.R. N. 327/04: Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti relativi ai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie".

Si precisa che mentre per i veicoli immatricolati allo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione è sufficiente l'elencazione delle stesse nel provvedimento di autorizzazione, per le autoambulanze già immatricolate a nome di altro soggetto, prima del loro riutilizzo, è necessario che pervenga al Comune territorialmente competente il parere igienico sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica circa lo stato d'uso e la corretta manutenzione della cellula sanitaria dell'autoambulanza stessa.

Il trasferimento o l'attivazione di un'ulteriore sede organizzativa delle attività sanitarie e/o postazione – sedi di partenza e sosta delle autoambulanze (nello stesso Comune o in Comune diverso) invece, comportando una valutazione di merito, dovrà essere sottoposto alle verifiche del caso da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica. Tale variazione dovrà essere comunicata al Comune territorialmente competente che provvederà all'adozione di un nuovo provvedimento di autorizzazione, previo parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, ai sensi della legge regionale n. 4/2008.

### **3 DIREZIONE SANITARIA DEL SERVIZIO**

Come per tutte le attività sanitarie soggette ad autorizzazione all'esercizio, anche nel caso dell'attività di soccorso/trasporto infermi, è necessario che la direzione sanitaria del servizio sia affidata ad un medico responsabile.

Come noto, il direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale del servizio e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera.

### **4 PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE**

#### **4.1 Procedure e documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria**

Il titolare del servizio di trasporto di soccorso/trasporto infermi a mezzo autoambulanza dovrà presentare al Comune territorialmente competente apposita domanda di autorizzazione, utilizzando il fac-simile allegato alla presente e disponibile sul sito dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che sarà periodicamente aggiornato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- A) **sede organizzativa delle attività sanitarie e postazione - Sede di partenza e sosta delle autoambulanze/automediche:**
  - A1) pianta planimetrica dei locali e dei servizi, quotata in scala minima 1:100, con relativo layout e con destinazione d'uso dei singoli locali;
- B) **per il personale:**
  - B1) autodichiarazione del laureato in medicina e chirurgia che assume la direzione sanitaria del servizio circa l'iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;
  - B1.1) dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direzione sanitaria del servizio;
  - B2) elenco del personale sanitario (medici e infermieri) e non sanitario (autisti, soccorritori) *a rapporto d'impiego* con l'indicazione dei titoli professionali posseduti e delle mansioni espletate;

B3) elenco del personale sanitario (medici e infermieri) e non sanitario (autisti, soccorritori) *volontario* con l'indicazione dei titoli professionali posseduti e delle mansioni espletate;

**C) per le autoambulanze/auto mediche:**

C1) elenco delle autoambulanze/auto mediche in dotazione e copia della relativa carta di circolazione;

C2) elenco del materiale sanitario in dotazione;

C3) elenco delle attrezzature fisse e mobili di assistenza cardio-respiratoria;

**D) per le caratteristiche organizzative dell'attività:**

D1) dichiarazione circa le modalità di ricezione delle richieste di trasporto e soccorso e di coordinamento delle attività per cui si chiede l'autorizzazione (centralino telefonico proprio, dipendenza da altra centrale, sistema radio, ecc.);

D2) autocertificazione circa l'eventuale atto di concessione del Ministero Poste e Telecomunicazioni per l'uso di sistemi radiomobili;

D3) elenco delle attrezzature per la pulizia e disinfezione e protocollo di pulizia e disinfezione dei locali, della biancheria e delle divise del personale e modalità di gestione dei rifiuti;

D4) protocollo per la periodica disinfezione ordinaria e straordinaria dopo il trasporto di malati infettivi;


D5) elenco delle eventuali attrezzature e materiali sanitari presenti in sede (esclusi quelli dichiarati su ogni mezzo).

Distinti saluti.

Emanuela Bedeschi



Eugenio Di Ruscio



Allegato

**Fac-simile di domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso/trasporto di infermi con autoambulanza e automedica.**

Al Sindaco del Comune di

.....

Il sottoscritto ..... nato a .....

il ....., residente a .....

....., C.F./P.IVA ....., in qualità

di..... della .....

(ditta individuale/società/azienda)

con sede legale in ..... (Prov.....), Via.....

.....nr.....Cap....., Telefono.....

Fax....., e-mail .....

**ch i e d e**

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della sede organizzativa e/o postazione (precisare):

.....  
*Denominazione, indirizzo*

.....

.....

Allo scopo allega:

1.  Pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con relativo layout e con destinazione d'uso dei singoli locali;
2.  Piano aziendale con gli obiettivi e gli indicatori di attività relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni;

Devono essere altresì allegati:

3. **Per il personale:**

- 3.1 Dichiarazione di accettazione dell'incarico di direzione sanitaria del servizio;
- 3.2 Autodichiarazione del laureato in medicina e chirurgia che si assume la direzione sanitaria del servizio circa l'iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Nel caso di autorizzazione di postazione con sede organizzativa in altro Comune i precedenti punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dal seguente punto 3.3:

- 3.3 Autodichiarazione relativa agli estremi dell'atto autorizzativo e nominativo del direttore sanitario;
  
- 3.4 Elenco del personale sanitario (medici e infermieri) e non sanitario (autisti, soccorritori) a rapporto d'impiego con l'indicazione dei titoli professionali posseduti e delle mansioni espletate;
- 3.5 Elenco del personale sanitario (medici e infermieri) e non sanitario (autisti, soccorritori) volontario con l'indicazione dei titoli professionali posseduti e delle mansioni espletate;

**4. Per ogni autoambulanza/automedica:**

- 4.1 Elenco autoambulanza/auto mediche e copia della relativa carta di circolazione;
- 4.2 Elenco del materiale sanitario in dotazione;
- 4.3 Elenco delle attrezzature fisse e mobili di assistenza cardio-respiratoria;

**5. Per le caratteristiche organizzative dell'attività:**

- 5.1 Dichiarazione circa le modalità di ricezione delle richieste di trasporto e soccorso e di coordinamento delle attività per cui si chiede l'autorizzazione (centralino telefonico proprio, dipendenza da altra centrale, sistema radio, ecc.);
- 5.2 Autocertificazione circa l'eventuale possesso dell'atto di concessione del Ministero Poste e Telecomunicazioni per l'uso di sistemi radiomobili;
- 5.3 Protocollo per la periodica disinfezione ordinaria e straordinaria dopo il trasporto di malati infettivi;
- 5.4 Elenco delle eventuali attrezzature e materiali sanitari presenti in sede (esclusi quelli dichiarati su ogni mezzo).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai punti 3.2, 3.4, 3.5 e 4.1.

Il legale rappresentante

.....

data .....

Allegati n.

